

Dott.
MEDICO CHIRURGO

Specialista in Igiene ed Epidemiologia Medicina del Lavoro Idrologia, Climatologia e
Talassoterapia Medicina Legale e delle Assicurazioni.
Consulente del Tribunale di Milano

ALCUNE CONSIDERAZIONI GIURIDICHE

La legge 210/92 ed il suo significato medico legale

Art. 1

1. *Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico - fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.*
2. *L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.*
3. *I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post trasfusionali*
4. *I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata , i*

danni di cui al comma l; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato Estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie, ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie...

.....

Poiché nel caso in esame, si tratta di valutare probandi postumi in derivazione da un trattamento vaccinale, in riferimento alla norma riportata, interessano, dell'art. 1, il primo ed il quarto comma.

Il primo comma stabilisce, difatti, che il diritto, all'indennità sorge in chi abbia riportato "lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica" *a cagione di vaccinazioni*.

Tale formulazione comporta che tutto l'assetto normativo della L. 210/1992 vada a porsi sotto la più ampia egida della legislazione previdenziale in tema di "*pensionistica per causa di servizio o di guerra o privilegiata*", ove appunto è lo Stato che si fa carico di concedere appannaggi o capitali a soggetti che abbiano patito minorazioni per superiori ragioni di Stato.

L'aspetto "*privilegiato*" di tale pensionistica consiste, appunto, nel fatto che non è necessario avere versato alcun premio assicurativo ovvero contributo a speciali istituti per vedersi riconosciuto il beneficio: basta che la menomazione discenda da un obbligo imposto dallo Stato al singolo (in tal senso, rientrano nella categoria:

militari, impiegati della pubblica amministrazione ai vari livelli, e, in virtù della L. 210/92, anche chi ha dovuto subire *ope legis* interventi sanitari produttivi di patologie).

Tale la *ratio* della normativa. Tuttavia in merito alla L. 210/1992, non può non osservarsi che il rilievo dato al fatto di subite emotrasfusioni (aspetto che non interessa, veramente, il caso *de quo* ma a cui si accenna per completezza, onde avere piena contezza della Norma su cui si fonda la presente consulenza), in sé e per sé, non corrisponde "*strictu senso*" ad interventi imposti dallo Stato da una Legge speciale ai fini di tutela della salute pubblica; ciò non di meno, il Legislatore ha ritenuto di ampliare l'indennità anche qualora il soggetto singolo, vuoi a cagione di intervento chirurgico, vuoi per patologie croniche che necessitano continuo sostegno, sia stato sottoposto ad inoculazione, unica o ripetuta (emotrasfusi occasionali o politrasfusi), di sangue eterologo dal quale siano derivate menomazioni.

In tal senso, la Legge 210/1992 può interpretarsi come una forma di “allargamento” della pensionistica privilegiata, ove lo Stato si fa carico del cittadino non tanto perché ha subito minorazioni per un fatto imposto, bensì perché tale è intervenuta per mancata vigilanza, anche incolpevole, dello Stato e per lui, del Servizio Sanitario Nazionale, sul suo stato di salute.

Nesso di causa in ambito L. 210/1992

In merito alle caratteristiche concettuali inerenti la dottrina della causalità in ambito di equo indennizzo così come specialmente inteso dalla L. 210/1992, si rammenta che in giurisprudenza assai dibattuta è la questione inerente la valenza probatoria, nei giudizi civili di risarcimento dei danni, del riconoscimento del nesso etiologico contenuto nei verbali redatti dalle Commissioni Mediche ospedaliere. In altri termini, si è discusso se i verbali della C.M.O. redatti ai sensi della L. 210/1992 abbiano un peso probatorio tale da essere utilizzati anche nei procedimenti prettamente civilistico - risarcitivi.

E per vero, dottrina recente ritiene che tale non sia possibile, in quanto l' accertamento del rapporto di causalità nel giudizio di cui alla legge 210/1992 non viene usualmente esperito secondo i rigidi criteri di prova richiesti dall'art. 2043 C.c., trattandosi di procedura volta ad ottenere un beneficio di natura assistenziale e solidaristica.

Difatti, diversamente argomentando, cioè a, dire introducendo in tale ambito la criteriologia probatoria propria del procedimento civile, verrebbe stravolto lo spirito stesso della L. 210/1992, la cui ratio è quella di consentire ai soggetti danneggiati di chiedere ed ottenere celermente dallo Stato un indennizzo, senza dovere dare puntuale dimostrazione degli elementi che danno luogo alla responsabilità civile. A parere del sottoscritto le CMO svolgono un ruolo essenziale ed estremamente utile per la collettività allorché attuano con precisione quanto specificatamente previsto in tema di nesso di causalità in ambito di L. 210/92 svolgendo in modo scientifico il loro preciso compito di

individuazione della pura ragionevolezza. Del rapporto causale fra vaccinazione e danno attuando in questo senso quanto auspicato dal legislatore e cioè il risarcimento di un danno previsto come possibile ad un atto medico imposto per legge o almeno fortemente raccomandato con finalità di difesa della salute a livello di massa ma con costi a volte anche gravissimi a livello di singoli individui per motivazioni a livello scientifico in alcuni casi ancora da scoprire.

.....

Ruolo prioritario della consequenzialità temporale confermata clinicamente nel rapporto causale fra vaccinazione ed eventi avversi

Troppo spesso, pur di negare il ruolo causale delle vaccinazioni in molte reazioni avverse a vaccino, specie nelle forme di reazioni autoimmuni, in molte occasioni vengono avanzate ipotesi assolutamente indimostrate e non verificatisi a fronte di una successione temporale ravvicinata e prevista dalla letteratura scientifica ed un altrettanto dato certo (insorgenza ravvicinata di una patologia autoimmune)

.....

CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto riportato nella ricostruzione dei fatti con l'anamnesi, nell'analisi della documentazione clinica esistente nonché degli aspetti giuridici legati alla legge 210/92 è possibile affermare con ragionevole sicurezza che fra le vaccinazioni cui è stato esposto il piccolo e la reazione avversa che lo ha colpito a partire dal 15 mese di vita

provocando l'attuale ritardo psicomotorio con
sindrome atassica in malattia degenerativa cerebellare
esiste un nesso causale o quanto meno concausale.

La patologia di cui è portatore , di anni ..., è
ascrivibile alla I categoria della tabella A allegata al DPR
834/1981.